



Comune di Padova

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI DI
TRASPORTO NON DI LINEA
NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA
NELLA CITTA' PADOVA

— o o o —

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 dell'8/7/1996

I N D I C E

ART. 1	DEFINIZIONI
ART. 2	SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTE A MOTORE
ART. 3	SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI A REMI O A MOTORE
ART. 4	ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA
ART. 5	CARATTERISTICHE DEI NATANTI
ART. 6	AUTORIZZAZIONI
ART. 7	REQUISITI
ART. 8	FIGURE GIURIDICHE
ART. 9	PUBBLICO CONCORSO
ART. 10	MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO CONCORSO
ART. 11	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO
ART. 12	COMMISSIONE GIUDICATRICE
ART. 13	ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 14	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 15	VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 16	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 17	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
ART. 18	TARIFFE
ART. 19	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART. 20	ATTIVITA' DI VIGILANZA
ART. 21	SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE
ART. 22	PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
ART. 23	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 24	CONFISCA E SEQUESTRO

ART. 1

Definizioni

Il presente regolamento disciplina i seguenti servizi pubblici di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nell'ambito territoriale del Comune di Padova:

- a) il servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore.
- b) il servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti a remi o a motore.

Si definiscono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto di persone, complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che vengono effettuati a richiesta dell'utente o degli utenti in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (non prestabiliti).

Sono pertanto esclusi dalla materia del presente Regolamento i servizi esercitati su percorsi fissi, oppure con orari fissi, oppure con periodicità prestabilita, oppure offerti gratuitamente da Associazioni per scopi culturali o sportivi.

Le Agenzie Turistiche dovranno servirsi di vettori autorizzati secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore

Il servizio è rivolto all'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

Lo stazionamento dei natanti adibiti al servizio avviene negli specchi d'acqua e presso i pontili d'attracco ottenuti in concessione dal vettore o da privati, e situati nel territorio del Comune di Padova.

Il noleggio con conducente, quando viene effettuato con natanti a motore di portata superiore alle 20 persone, viene qualificato come servizio gran turismo.

Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Padova.

ART. 3

Servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti a remi o a motore

Il servizio è rivolto ad una utenza che utilizza natanti a remi o a motore ottenuti in locazione a tempo presso soggetti in possesso di specifica autorizzazione comunale.

E' fatto divieto ai titolari di locare i natanti a persone non munite delle idoneità eventualmente prescritte per la condotta dei natanti stessi.

ART. 4

Acque di navigazione interna

Sono aperte alla navigazione interna prevista dal presente Regolamento le acque indicate sotto:

- 1) Piovego fino al Portello;
- 2) Canale S. Gregorio;
- 3) Canale Scaricatore;
- 4) Fiume Bacchiglione;

5) Fiume Brenta;
nei tratti che scorrono nel territorio comunale.

ART. 5 **Caratteristiche dei natanti**

I natanti adibiti ai servizi di cui al presente regolamento devono essere muniti delle idoneità alla navigazione previste dalla legge, essere iscritti nei registri delle autorità competenti e possedere le seguenti caratteristiche:

- età non superiore a 10 anni dalla data di costruzione, o dalla data di restauro e/o rimessa a nuovo debitamente documentati;
- possedere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
- essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
- nei casi di natanti a motore, i titolari devono attenersi ai limiti di potenza concessi in fase di prima omologazione dei singoli natanti.

-
La velocità dei natanti a motore non deve superare i 10 Km/ora.

Ogni natante deve recare sulle due fiancate la scritta che individua il servizio prestato, nella misura di cm. 60 x 30.

ART. 6 **Autorizzazioni**

Il numero delle autorizzazioni per le attività di trasporto acque di cui agli Art. 2 e 3 sarà determinato con provvedimento della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 19.

Tale numero dovrà tener conto delle esigenze di una corretta gestione del traffico acqueo e i criteri per la fissazione dello stesso devono essere tali da garantire:

- A) la regolarità e la presenza dei servizi in relazione alla domanda dell'utenza;
- B) un rapporto di natanti compatibile con la disponibilità di approdi per le operazioni di acquisizione dei servizi di rimessaggio;
- C) una remunerazione per l'attività lavorativa degli addetti.

Le autorizzazioni possono contenere limitazioni e/o prescrizioni in rapporto alla navigabilità dei canali e alle caratteristiche dei natanti proposti dal richiedente.

ART. 7 **Requisiti**

I servizi di cui agli articoli 2 e 3 possono essere esercitati solamente dai soggetti previsti dalla Legge 15/01/1992 n. 21 e dalla Legge Regionale 30/12/1993 n. 63, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Può essere titolare dell'autorizzazione solamente chi possiede i seguenti requisiti:

- sia in possesso dei requisiti di legge;
- sia iscritto nel ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio;
- possa dimostrare la proprietà o la disponibilità giuridica del natante o dei natanti, adeguatamente idonei;
- possa dimostrare la proprietà o la disponibilità giuridica della sede operativa, dello stanziamento dei natanti e del pontile di attracco, i quali devono essere dislocati nel Comune di Padova;

- E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 8 **Figure Giuridiche**

I titolari di autorizzazioni possono:

- essere iscritti all'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8/8/1985 n. 443, quali titolari di impresa artigiana;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro o in cooperative di servizi;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

ART. 9 **Pubblico Concorso**

Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate solo a seguito di pubblico concorso.

Il pubblico concorso, per soli titoli, riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento e dei requisiti soggettivi di cui alle norme antimafia, abbiano la proprietà o la disponibilità del natante, ai sensi del codice della navigazione e che possono gestirlo in forma singola o associativa.

ART. 10 **Modalità per lo svolgimento del pubblico concorso**

Il pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente Regolamento viene indetto con disposizione del Dirigente preposto.

L'avviso di concorso pubblico deve essere pubblicato per la durata di un mese all'Albo Pretorio del Comune, esposto nelle sedi dei Consigli di Quartiere e pubblicato nei quotidiani locali.

Nell'avviso saranno indicati il numero di autorizzazioni da assegnare, i requisiti per l'ammissione ed il termine di scadenza della presentazione delle domande.

I candidati dovranno aver compiuto i 18 anni e non superato i 60 anni.

La selezione sarà per soli titoli, e ad essa potranno accedere solamente gli iscritti al ruolo di cui all'art. 13 della Legge 63/93.

I candidati dovranno altresì documentare il possesso dei requisiti per la conduzione dei natanti.

Titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono l'anzianità di iscrizione nel ruolo e l'anzianità dei servizi prestati in qualità di sostituto e dipendente.

ART. 11 **Domanda di partecipazione al concorso pubblico**

Per poter partecipare al concorso pubblico, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e nei termini previsti dall'avviso di concorso, domanda in bollo e dichiarare sotto la propria responsabilità, sotto pena di esclusione in caso di dichiarazione falsa:

- a – le esatte generalità, la data e luogo di nascita, la residenza anagrafica ed il numero di codice fiscale;
- b – di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea, residenti in Italia;
- c – di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione esatta della condanne riportate;

- d – di essere iscritto nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 e da quale data;
- e – l'esatto servizio che intende esercitare tra quelli previsti dall'art. 1 del regolamento;
- f – di aver compiuto 18 anni e non superato i 60 anni;
- g – di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di tutti i requisiti per la conduzione dei natanti che saranno adibiti al servizio oggetto del concorso;
- h – che prima del rilascio dell'autorizzazione fornirà dimostrazione, mediante idonea documentazione, del possesso, da parte dei natanti che saranno adibiti al servizio, dell'idoneità alla navigazione previste dalla legge ed iscrizione nei registri delle autorità competenti, e le esatte indicazioni circa la potenza dei mezzi di propulsione, nel caso di natanti a motore, la conformazione degli scafi ed ogni altro accorgimento tecnico finalizzato alla salvaguardia delle sponde e alla riduzione dei livelli di inquinamento;
- i – che possono gestirla in forma singola o associata;
- l – di non aver riportato procedimento di fallimento, di non essere stato assoggettato a procedura fallimentare o dichiarato fallito o essere stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal Segretario Comunale del Comune di residenza, oppure da un funzionario comunale competente a ricevere la domanda.

ART. 12 **Commissione giudicatrice**

La valutazione dei titoli è effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da:

- Dirigente presposto dal Comune di Padova, con funzioni di Presidente;
- Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente o funzionario rappresentante della Provincia di Padova;
- Dirigente o funzionario rappresentante della Camera di Commercio di Padova;
- Dirigente o funzionario rappresentante del Genio Civile di Padova.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario del Comune di Padova.

Ai componenti della Commissione ed al segretario spettano i gettoni di presenza, la cui entità sarà stabilita dalla Giunta Comunale.

La nomina della Commissione verrà fatta dal Sindaco di Padova o dal suo delegato, con apposita ordinanza.

La Commissione provvederà alla predisposizione della graduatoria, la quale verrà consegnata al Comune di Padova per l'assegnazione delle autorizzazioni.

ART. 13 **Assegnazione delle autorizzazioni**

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a presentare, entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito, i documenti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento, ed in particolare:

- copia autenticata in bollo della documentazione attestante la proprietà o disponibilità del natante o dei natanti;
- certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 63/93, con attestazione che l'iscrizione è avvenuta in data anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione del concorso;
- attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per la sosta operativa del pontile di attracco e della sede operativa, tutti situati nel territorio del Comune di Padova;
- copia autenticata in bollo della polizza di assicurazione a responsabilità civile.

In difetto, l'autorizzazione non sarà assegnata e l'assegnazione sarà fatta con le medesime modalità, a favore di altro concorrente utilmente collocato in graduatoria.

ART. 14

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono rilasciate dal dirigente preposto alla struttura comunale competente, sentita la Commissione Consultiva Comunale, entro 30 giorni dalla data di espressione del parere da parte della Commissione stessa.

ART. 15

Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni hanno validità di anni cinque, e sono soggette a vidimazione annuale entro il mese di febbraio.

Sei mesi prima della scadenza del termine di anni cinque, il titolare deve chiedere il rinnovo documentando il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

Ove il rinnovo non fosse chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare l'autorizzazione dopo la scadenza, sino a che l'autorizzazione non sarà rinnovata.

L'eventuale prestazione del servizio con autorizzazione scaduta e non rinnovata equivale alla prestazione di servizio senza autorizzazione.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dopo 60 giorni dalla naturale scadenza, comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.

ART. 16

Trasferibilità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 13 della legge regionale 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una della seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il 60° anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

Nei casi suesposti l'autorizzazione può essere trasferita solamente unitamente al relativo ramo d'azienda.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi, appartenenti lo stesso nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 17

Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono essere temporaneamente sostituiti, previa autorizzazione, da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei prescritti requisiti, solamente per i seguenti motivi:

- per motivi di salute o inabilità temporanea;
- per chiamata alle armi;
- per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali (non oltre sei mesi);
- per gravi e documentati motivi familiari;
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui.

Gli eredi minori o titolari di autorizzazione deceduti possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età e comunque per ulteriori due anni, nel caso debbano conseguire i titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione dell'autorizzazione del congiunto defunto.

Trascorsi i termini di cui sopra senza il conseguimento dei titoli, l'autorizzazione decadrà automaticamente.

Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato conformemente a quanto previsto dall'art. 19 della Legge Regionale n. 63/93.

I titolari di autorizzazione conducenti di natanti possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 18

Tariffe

Le tariffe dei servizi sono concordate tra l'utenza ed il vettore.

Ogni natante deve avere esposte, ben visibili, le tariffe relative al servizio svolto.

Inoltre, le tariffe devono essere esposte presso la sede operativa ed il pontile di attracco.

ART. 19

Commissione Consultiva Comunale

Con ordinanza del Sindaco o di un suo delegato viene nominata la Commissione Consultiva Comunale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni degli utenti, da un dirigente della competente struttura comunale (con funzioni di Presidente), dal Comandante di Polizia Municipale o suo delegato, da un rappresentante della Provincia, della Camera di Commercio, del Genio Civile.

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri in merito a:

- l'emanazione del regolamento relativo all'esercizio dei servizi;
- l'adozione di un atto connesso con l'esercizio delle funzioni;
- i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza delle autorizzazioni.

Le associazioni di categoria non possono designare, quali rappresentanti, titolari di autorizzazioni per l'esercizio di attività connesse con la Commissione costituenda

ART. 20
Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza nell'ambito del territorio comunale viene svolta, per le competenze comunali, dal Corpo di Polizia Municipale.

ART. 21
Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione viene sospesa temporaneamente o revocata su proposta dell'apposita Commissione di cui all'art. 18 del presente regolamento, quando il titolare:
 - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
 - d) si fa sostituire da altri, abusivamente, nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
 - f) non applica le tariffe in vigore;
 - g) interrompe il servizio senza giustificato motivo.
- 2) Il Sindaco segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.
- 3) La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, e la mancata istanza di rinnovo dell'autorizzazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza, comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

ART. 22
Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

- 1) Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 20, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 90 giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di 30 giorni per la presentazione delle deduzioni.
- 2) Qualora venga ritenuto fondato l'accertamento, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 18, vengono fissate le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
- 3) La sospensione della licenza e dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di 7 giorni ed un massimo di mesi 6. La revoca disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
- 4) Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione o licenza se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
- 5) Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi 90 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

ART. 23
Sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e disciplinari, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da L. 500.000.= a L. 2 milioni in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da L. 100.000.= a L. 400.000.= in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da L. 200.000:= a L. 800.000 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.
- 2) Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a) la sanzione irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

ART. 24
Confisca e sequestro

- 1) Alla violazione di cui all'art. 23, c. 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
- 2) Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
- 3) Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24/11/1981, n. 689.